



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **Aprile**, alle ore **20:3022** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	DAVICO VERONICA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	TAPPERO EMANUELA		X
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO	X	
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	CENA CARLA VERA	X		16	FALBO ENZO		X
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, VARETTO CRISTINA

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Salvatore Mattia

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **15** componenti su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, COMMERCIO, FIERE, MERCATI ED ARTIGIANATO, TURISMO E TEMPO LIBERO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto l' "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, approvando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con *Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone dal 2023 una serie di obblighi per i soggetti gestori, compresi i Comuni, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- con *Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023*, ARERA ha provveduto ad aggiornare il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il biennio 2024-2025. L'aggiornamento ha interessato diversi aspetti del metodo di calcolo. In particolar modo, viene ora concesso ai soggetti gestori di inserire nelle componenti a congruaggio 2024 e 2025 l'incremento dei costi verificatisi negli anni a causa della dinamica inflattiva, adeguando il tasso di inflazione programmata (al 2,7%) e introducendo una nuova componente che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi di produzione. Sono stati altresì adeguati i tassi di inflazione per la rivalutazione dei costi dei bilanci 2022 e 2023, base per i PEF 2024 e 2025, rispettivamente al 4,5% e 8,8%;
- con *Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023*, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio anni 2024-2025;
- con *Deliberazione n. 369/2023/R/RIF del 3 agosto 2023*, ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:

- la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
- il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi

La nuova disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, coinvolge direttamente tutti i contribuenti TARI a livello nazionale: ogni utenza dovrà infatti versare, contestualmente alla TARI, i due contributi, quantificati rispettivamente in 0,10 €/utenza e 1,50 €/utenza, che potranno essere aggiornati annualmente dall'Autorità. Le predette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Relativamente a ciascuna delle predette componenti perequative, occorrerà darne separata evidenza negli avvisi di pagamento TARI;

- con *Deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023*, ARERA ha adottato, ai sensi dell'art. 1 c. 527 lettera e) della legge n. 205/2017 e secondo le previsioni di cui all'art. 7 c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022, lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente

richiesti dalla vigente normativa, ferma restando l'autonomia contrattuale delle parti nel disciplinare contenuti ulteriori, prevedendo che i contratti in essere siano resi conformi allo stesso e trasmessi all'Autorità dagli ETC entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Rilevato che, i principali gli obiettivi che si prefigge ARERA sono:

- garantire la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate tariffarie complessive;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- sviluppare e consolidare la capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
- potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale (2022-2025) fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- promuovere la capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

Richiamato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021, n. 73 del 29 dicembre 2021, n. 26 del 27 aprile 2022, n. 3 del 30 gennaio 2023 e n. 27 in data odierna;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021, si è provveduto ad adeguare l'art. 39 del regolamento alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta CB16, secondo quanto indicato e previsto nella legge regionale 3 febbraio 2021 n.

4, nonché ad approvare una nuova convenzione fra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Area Vasta CB 16, per disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi della gestione della TARI a decorrere dal 2022 e per tutta la durata del secondo periodo regolatorio 2022-2025 stabilito da ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021;

- sulla scorta della vigente convenzione:

- per l'espletamento delle attività di cui sopra, è previsto un compenso annuo a favore del Consorzio stimato in 253.454,50 € oltre IVA (per complessivi 309.214,50 €), come previsto dalla rendicontazione dei costi di gestione della TARI per l'anno 2020 (anno a-2, come previsto dal MTR-2 di ARERA), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25 marzo 2021;
- alla luce dell'efficacia eterointegrativa dei contratti dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - ormai riconosciuta con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge 481/95, cui espressamente rinvia l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 - tale costo è annualmente rivalutato e congruato sulla scorta delle risultanze definitive del PEF relativo alla singola annualità, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), validato dall'Ente Territorialmente Competente – tenendo conto in particolar modo di quanto previsto all'art. 28 comma 3 del MTR-2 - ed approvato da ARERA, per quanto concerne i costi riferibili alle attività poste in essere dal Consorzio stesso;
- il corrispettivo stimato sopra evidenziato si intenderà automaticamente adeguato alle risultanze dei Pef annuali 2022-2025;
- il Consorzio provvederà a fatturare trimestralmente il corrispettivo del servizio, sulla scorta dei costi effettivamente risultanti dal PEF validato e successivamente inviato ad ARERA per l'approvazione;
- qualora ARERA, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF dovesse approvare i Pef con eventuali modificazioni dei costi riconducibili al Consorzio di Area Vasta CB16, disciplinandone gli effetti, il corrispettivo riconosciuto a quest'ultimo in pendenza della presente convenzione dovrà essere conseguentemente adeguato, anche qualora lo stesso non svolgesse più il ruolo di gestore della TARI per conto del Comune;

Richiamati in particolare gli artt. 7 e 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e gli artt. 28 e 29 dell'allegato MTR-2 e loro modifiche ed integrazioni, i quali disciplinano la procedura di approvazione/aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predispone/predispongono il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e l'aggiornamento per il biennio 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente, corredato da:
 - una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente Territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo, le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

- c) l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:
- la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025 e l'aggiornamento biennale 2024-2025;
 - i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti del singolo anno di riferimento;
- La trasmissione all'Autorità avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione delle tariffe TARI;
- d) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente Territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- e) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente;

Appurato che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti, parametri e fattori di sharing necessari alla formulazione finale del PEF;

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, fino alla piena operatività della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale di cui alla L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4, il Consorzio di Area Vasta CB16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte;

Dato atto che, con deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio di Area Vasta CB16 nn. 7 e 8 del 22 aprile 2022, è stato validato il Pef per il periodo 2022-2025, sulla cui base, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 27 aprile 2022 e n. 31 del 19 aprile 2023, sono state rispettivamente determinate le tariffe TARI per gli anni 2022 e 2023;

Preso atto che, l'aggiornamento del PEF 2024-2025 ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- o il Gestore del Servizio (SETA SpA) ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- o il Comune ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16 l'aggiornamento dei costi di propria pertinenza, corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- o il Consorzio di Area Vasta CB16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dell'aggiornamento dei propri costi per il Comune di Chivasso, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI, nonché ad assemblare, verificare e determinare i coefficienti ed i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente competente;
- o con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 26 marzo 2024 è stato validato l'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025;

Appurato che, in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e provvedimenti successivi;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c. il PEF è suddiviso in:
- costi imputabili alla PARTE VARIABILE: costi per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento, smaltimento e recupero delle diverse frazioni, costi operativi incentivanti e costi della qualità PV, al netto dei proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e dai ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI - per la quota parte decisa dall'ETC, attraverso l'individuazione dei rispettivi fattori di sharing, oltre alla componente di congruaggio relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;
 - costi imputabili alla PARTE FISSA: costi spazzamento e lavaggio strade, costi di gestione della TARI, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale, costi operativi incentivanti e costi della qualità PF, oltre alla componente di congruaggio relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse;
- d. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;

Preso atto che:

- il Pef 2025 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, trasmesso con PEC registrata al prot. n. 17001/2024 in data 5 aprile 2024 (**Allegato 1**), espone un costo complessivo di **7.431.179,00 €** (di cui 4.428.658,00 € relativi alle componenti di costo variabile e 3.002.521,00 € relativi alle componenti di costo fisso);
- il predetto importo, che costituisce il costo del servizio integrato gestione rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe TARI viene abbattuto dagli importi delle entrate che costituiscono detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021, per un importo complessivo pari a **472.870,00 €**, così suddiviso:
 - a) importo del contributo MIUR a copertura del costo del servizio per le scuole statali per **29.957,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte variabile del PEF;
 - b) importo del recupero evasione effettivamente riscosso nell'anno 2023, in conto competenza e conto residui, come da rendiconto 2023, per **294.332,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;
 - c) sanzioni irrogate dall'ispettore ambientale nel 2023 per **750,00 €** portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;
 - d) sopravvenienze attive relative alla TIA 2006-2012 realizzate nel 2023, per complessivi **39.617,00 €** portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF, a titolo di *"ulteriori partite autorizzate dall'Ente Territorialmente Competente"*;
 - e) **108.214,00 €**, pari al 50% di quanto riscosso nell'anno 2023 a titolo di Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1 commi 837 e ss. della Legge n. 160/20219, cosiddetto "Canone mercatale", che, a decorrere dall'anno 2021, ha sostituito altresì la Tassa Rifiuti giornaliera dovuta dagli operatori mercatali, portato in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF. Anche tale importo è stato detratto a titolo di *"ulteriori partite autorizzate dall'Ente Territorialmente Competente"*;
- al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2025, occorre pertanto considerare i seguenti importi:

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO

VARIABILE, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE

4.398.701,00 €

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO

FISSO, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE

2.559.608,00 €

TOTALE PEF 2025 DA COPRIRE CON TARI

6.958.309,00 €

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale *“nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*, combinato con il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra citato comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

Dato atto che gli artt. 4 e 5 del MTR-2 approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021 e s.m.i. prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Preso atto delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano economico finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Appurato che per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per il biennio 2024-2025, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli artt. 4 e 5 della delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2022 e 2023 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del Pef);

Considerato che gli elementi che maggiormente influiscono sulla differenza fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari possono essere così sintetizzati:

- livello dei servizi contrattualmente previsti nell'apposita scheda allegata al contratto con il soggetto gestore;
- nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi per la gestione della TARI previsti dalla convenzione sottoscritta con Consorzio di Area Vasta CB16;
- modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA, che fa riferimento ai costi consuntivi del bilancio del singolo soggetto gestore dell'anno a-2, debitamente rivalutati secondo quanto previsto dal MTR-2;
- inserimento nel PEF di parte dell'accantonamento che costituisce il fondo rischi destinato a coprire mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, calcolato in conformità alle disposizioni contenute nell'art 46 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e nell'allegato 4/2 punto 3.3. del medesimo decreto disciplinanti il F.C.D.D.E., in conformità a quanto stabilito da ARERA nel MTR-2;
- tra i costi inseriti nel piano finanziario è compresa altresì l'IVA, in considerazione della natura tributaria della TARI, che comporta l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti, divenendo perciò un costo;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Chivasso ammonta a 4.240.058,09 €, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con PEC registrata al prot. n. 17339/2025 in data 8 aprile 2025;

Considerato che:

- in base all'art. 10 del vigente regolamento disciplinante la TARI *"Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro specifico termine previsto dal legislatore, in conformità al piano finanziario"*;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5quiquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- in base all'art. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Riscontrato che occorre ora provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2025, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

Preso atto che, ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2025, per quanto concerne la parte variabile, vengono escluse le superfici delle utenze non domestiche che entro il termine del 30 giugno 2024, fissato dall'art. 8bis comma 3 del vigente regolamento, hanno espresso la volontà di uscire dal servizio pubblico, come previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/2020;

Appurato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI delle singole categoria di utenza, si rende necessario stabilire preventivamente i parametri previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto in proposito **opportuno** proporre di:

- confermare la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata fino allo scorso anno, attribuendo pertanto il **sessanta per cento** dei costi complessivi alle utenze domestiche ed il **quaranta per cento** a quelle non domestiche, in linea con quanto sempre effettuato;
- ferma restando i coefficienti **Ka** stabiliti in misura fissa dal DPR 158/1999 per calcolare la parte fissa della TARI delle utenze domestiche (rapportata sia alla superficie dei locali occupati, sia al n° dei componenti il nucleo familiare), applicare i coefficienti **Kb medi** presi a riferimento per determinare la parte variabile delle tariffe delle singole categorie di utenza (rapportata esclusivamente al numero dei componenti il nucleo familiare), come riportati nell'allegato C) alla presente, al fine di mitigare, per quanto possibile, il divario tra le variazioni di tassa complessivamente dovuta dalle diverse tipologie di utenze domestiche, a seguito dell'incremento della parte fissa dei costi da coprire con la TARI inseriti nel Pef, a discapito di quella variabile;
- confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, come riportati nell'allegato D) alla presente, così come definite ed applicate fino al 2024, *in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale* - nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 ha maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Pef validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2025, il costo deve essere suddiviso come indicato negli **allegati A e B**, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici soggette a tariffa note per ciascuna categoria, negli **allegati C e D**, che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall'1/1/2025, come riepilogate **nell'allegato E**;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento disciplinante la TARI, la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Appurato che dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato E) scaturisce un gettito della TARI stimato per l'anno 2025 di complessivi **6.958.309,00 €**, assicurando, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni previste da ARERA, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2025 validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 28 comma 7bis del vigente regolamento comunale, restano confermate anche per l'anno 2025 le scadenze e modalità di pagamento della TARI già stabilite per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021;

Preso atto che:

- sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, con il quale è stato approvato il *"Regolamento recante principi e criteri*

per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", previsto dall'art. 57-bis comma 2 del DL n. 14/2019;

- il decreto prevede l'applicazione automatica del *"bonus sociale per i rifiuti"*, (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, che dovrà essere stabilita e disciplinata da ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, avente ad oggetto *"AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24"*, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con il sopra citato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24:
 - ☐ ha stabilito che il procedimento per definire le modalità applicative del *"bonus sociale per i rifiuti"*, per avviare le interlocuzioni con il Garante per la Privacy, per definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni sociali, nonché per definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni debba concludersi entro il 31 dicembre 2025;
 - ☐ ha dato mandato ad ANCI di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus;
 - ☐ ha introdotto l'apposita componente perequativa (UR3,a) da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti, in aggiunta alla TARI, a decorrere dal 2025;
 - ☐ ha stabilito in 6 €/utenza il suo importo iniziale, da aggiornarsi annualmente, stabilendo altresì che lo stesso potrà essere successivamente differenziato fra utenze domestiche e non domestiche, valutando ulteriori diverse articolazioni;
 - ☐ ha istituito un apposito conto presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), alimentato dai proventi della predetta quota perequativa, stabilendone altresì le modalità di comunicazione e di riversamento;

Rilevato che:

- i provvedimenti attuativi del *"bonus sociale per i rifiuti"* dovranno essere emanati da ARERA entro il 31 dicembre 2025;
- l'art. 5 del DPCM prevede che, nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario, ARERA possa prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di 12 mesi, nell'applicazione del bonus stesso;
- alla luce delle evidenti criticità correlate all'incongruenza del termine per la conclusione del procedimento finalizzato all'attuazione di quanto stabilito dal DPCM 21 gennaio 2025 e di quello per l'elaborazione e l'emissione del saldo TARI 2025, l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali – ANUTEL, ha richiesto il rinvio al 2026 del riconoscimento del bonus sociale e della correlata applicazione alle utenze del servizio della nuova componente perequativa UR3,a;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- eventuali modifiche regolamentari deliberate successivamente al suddetto termine, decorrerebbero dal 1° gennaio 2026;

Richiamate a tale proposito le modifiche all'art. 23 del vigente Regolamento disciplinante le agevolazioni economico-sociali applicate alla TARI, apportate con la precedente deliberazione n. ____ in data odierna;

Appurato che, considerate le attuali criticità ed incertezze attuative del “*bonus sociale per i rifiuti*”, le suddette modifiche consentono:

- di riutilizzare, in via previsionale, i risparmi conseguenti al bonus sociale per i rifiuti, qualora lo stesso dovesse trovare effettiva applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- di confermare anche per l'anno 2025 le medesime agevolazioni già applicate fino all'anno 2024, qualora l'effettiva entrata in vigore del bonus sociale dovesse essere differita all'anno 2026;
- di garantire, in ogni caso, il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Appurato che, ai sensi dell'art. 23 c. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, per un costo stimato in **370.000,00 €**, a titolo di agevolazioni economico-sociali, oltre a **43.000,00 €** a titolo di costo riferibile alla TARI per i locali comunali;

Atteso che, qualora non dovessero essere accolte le richieste di rinvio dell'entrata in vigore del “*bonus sociale per i rifiuti*”, in sede di emissione del saldo TARI 2025, dovrà essere addebitata alle utenze domestiche e non domestiche del servizio altresì la nuova componente perequativa **UR3,a**, al momento determinata in 6 € ad utenza, ma ancora soggetta a potenziali modifiche;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a decorrere dall'anno 2022;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

- l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del cui disposto *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del cui disposto il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024, con il quale il termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato differito al 28 febbraio 2025;
- il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del *Consiglio Comunale n. 10 del 3 febbraio 2025*;
- l'art. 3 comma 5quiquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., ai sensi del cui disposto, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

Visti :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale
- l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il vigente Regolamento Comunale disciplinante la TARI;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 17 aprile 2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di dare atto che** la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **Di prendere atto** dell'accluso aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Comune di Chivasso contenente i costi del servizio gestione rifiuti per l'anno 2025, assemblato, verificato e validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26 marzo 2024, sulla scorta dell'aggiornamento biennale del

Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 389/2023;

3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 e s.m.i., occorre procedere conseguentemente a determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, a copertura del costo del servizio integrato di gestione rifiuti urbani per un importo complessivo di **7.431.179,00 €**, al netto delle sole detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e di **6.958.309,00 €**, al netto anche delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2021;
4. **Di stabilire** i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
 - a) mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche già utilizzata sino allo scorso anno: **60% utenze domestiche; 40% utenze non domestiche**;
 - b) utilizzo del coefficiente **Ka** stabilito in misura fissa e dei coefficienti **Kb** medi, per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - c) utilizzo degli stessi coefficienti **Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **Di determinare**, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano economico finanziario validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli **allegati A, B, C e D**, che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato E**);
6. **Di dare atto che**, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, per l'importo complessivo di **6.958.309,00 €**;
7. **Di dare atto che** alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - ☐ le componenti perequative **UR1,a** e **UR2,a**, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno, che verranno applicate sulla rata del saldo TARI 2025, determinato a congruaggio di quanto dovuto per l'intero anno, applicando le tariffe approvate con il presente atto;
 - ☐ qualora non dovessero essere accolte le richieste di rinvio dell'entrata in vigore del "*bonus sociale per i rifiuti*", la nuova componente perequativa **UR3,a**, al momento determinata da ARERA in 6 € ad utenza, anch'essa eventualmente da applicarsi sulla rata a saldo della TARI 2025;
8. **Di dare atto che** la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 23 commi da 1 a 7 e da 14 a 16 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), stimato in **370.000,00 €**, a titolo di agevolazioni economico-sociali, oltre a **43.000,00 €** a titolo di costo riferibile alla TARI per i locali comunali, viene garantita attraverso apposita e distinta autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come indicato nelle premesse, qui integralmente richiamate;

9. **Di dare atto che**, alla luce dell'efficacia eterointegrativa dei contratti dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - ormai riconosciuta con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge 481/95, cui espressamente rinvia l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 – ed a seguito di quanto previsto dalla vigente convenzione per la gestione della TARI con il Consorzio di Area Vasta CB16, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021, il costo della stessa è adeguato alle risultanze del Pef 2004-2025, validato e trasmesso ad ARERA;
10. **Di dare atto** che la presente dovrà essere trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021;
11. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con i conseguenti adempimenti.

Udito l'intervento dell'assessore Casalino;

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Marta, Buo, Prestia, Doria)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Marta, Buo, Prestia, Doria) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Salvatore Mattia
Firmato digitalmente

	2024			2025		
	Chivasso			Chivasso		
	Costi del/I gestore/I diverso/I dal Comune	Costi del/I Comune/I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/I gestore/I diverso/I dal Comune	Costi del/I Comune/I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	903.963	-	903.963	955.940	-	955.940
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	585.656	-	585.656	613.238	-	613.238
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	395.876	-	395.876	363.654	-	363.654
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.110.271	-	2.110.271	2.119.074	-	2.119.074
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	10.723	-	10.723	10.723	-	10.723
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	239.153	-	239.153	69.557	-	69.557
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	143.492	-	143.492	41.734	-	41.734
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	126.853	-	126.853	207.498	-	207.498
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	91.334	-	91.334	149.398	-	149.398
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIot_{TV}	264.311	36.143	300.454	77.640	-	77.640
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		442.545	442.545		465.381	465.381
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	14.141	-	14.141
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.035.974	478.688	4.514.662	3.963.277	465.381	4.428.658

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	981.762	-	981.762	922.208	-	922.208
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	386.496	97.569	484.065	373.563	65.727	439.290
Costi generali di gestione CGG	44.878	-	44.878	44.878	-	44.878
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Alt}	1.287	53.674	54.961	1.319	50.775	52.094
Costi comuni CC	432.661	151.243	583.904	419.760	116.502	536.262
Ammortamenti Amm	226.496	-	226.496	255.658	-	255.658
Accantonamenti Acc	-	1.022.058	1.022.058	-	1.051.611	1.051.611
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.022.058	1.022.058	-	1.051.611	1.051.611
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	147.145	-	147.145	166.612	-	166.612
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IUC}	1.859	-	1.859	194	-	194
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	375.500	1.022.058	1.397.558	422.464	1.051.611	1.474.075
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	8.042	-	8.042	8.042	-	8.042
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIot_{TF}	- 179.808	- 98.501	- 278.310	- 34.305	- 2.787	- 31.518
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		73.038	73.038		88.993	88.993
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	4.459	-	4.459
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.618.157	1.147.837	2.765.995	1.742.629	1.259.892	3.002.521
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	5.654.132	1.650.682	7.304.814	5.705.906	1.748.797	7.454.703
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	5.654.132	1.626.525	7.280.657	5.705.906	1.725.273	7.431.179

Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			60%			60%
q _{o-2} ton			7.363,08			7.363,08
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			85,53			89,99
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,91			32,91

Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,85			0,85

Verifica del limite di crescita						
PI _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
(1+ρ)			1,0960			1,0960
ΣT _a			7.280.657			7.431.179
ΣTV _{a-1}			4.250.449			4.500.521
ΣTF _{a-1}			2.375.577			2.761.536
ΣT _{a-1}			6.626.025			7.262.058
ΣT _a / ΣT _{a-1}			1,0988			1,0233

ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			7.262.058			7.431.179
delta (ΣT _a -ΣT _{max})			18.599			-
Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.021.833	478.688	4.500.521	3.963.277	465.381	4.428.658
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.613.699	1.147.837	2.761.536	1.742.629	1.259.892	3.002.521
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	5.635.532	1.626.525	7.262.058	5.705.906	1.725.273	7.431.179
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			28.951			29.957
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			880.488			442.913

ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.471.570			4.398.701
ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.881.048			2.559.608
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			6.352.618			6.958.309

Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Macro Indicatore R1						
R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			55.945			
CRD ^{99sc} si			217.950			
H di partenza			25,7%			
Classe di partenza H			G			

Obiettivi			29,2%			32,7%
Classe obiettivo			G			F

TARIFFE TARI 2025

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - COMUNE DI CHIVASSO

(come da Piano Economico Finanziario predisposto e validato dall'Ente Territorialmente Competente - Consorzio di Area Vasta CB 16 - con deliberazione Assemblea n. 3 del 26/03/2024, in base alle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA nn. 363/2021 e 389/2023 e nelle determinazioni ARERA n. 2/2021 e n. 1/2023)

	IMPORTO PEF AL NETTO DETRAZIONI C. 4.6 DELIBERA ARERA N. 363/2021	DETRAZIONI	C. 1.4 DETERMINA ARERA N. 2/2021	TOTALE COSTI NETTI DA COPRIRE CON TARI 2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TVa)	4.428.658,00	Contributo MIUR	-29.957,00	4.398.701,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (TFa)	3.002.521,00	Recupero Evasione	-294.332,00	2.559.608,00
		Procedure sanzionatorie	-750,00	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (economie Canone Mercatale")	-108.214,00	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (sopravvenienze attive TIA)	-39.617,00	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (economie gestione servizio rifiuti)		
Totale entrate tariffarie	7.431.179,00		-472.870,00	6.958.309,00

SUDDIVISIONE COSTI TARIFFA FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Per la suddivisione dei costi è stato applicato il criterio già in vigore fino al 2024

UTENZE DOMESTICHE 60%

UTENZE NON DOMESTICHE 40%

COSTI TOTALI DA COPRIRE IN APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	Euro	6.958.309
di cui		
PARTE FISSA	Euro	2.559.608
PARTE VARIABILE	Euro	4.398.701

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE	Euro	4.174.985
di cui		(60%)
PARTE FISSA	Euro	1.535.765
		(60%)
PARTE VARIABILE	Euro	2.639.221
		(60%)

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Euro	2.783.324
di cui		(40%)
PARTE FISSA	Euro	1.023.843
		(40%)
PARTE VARIABILE	Euro	1.759.480
		(40%)

TARIFFE TARI ANNO 2025 - UTENZE DOMESTICHE

(Ctuf)	COSTI FISSI	1.535.765	Euro	FORMULE PARTE FISSA $Tf_d(n,S) = Quf * S * Ka(n)$ $Quf = Ctuf / \sum Stot(n) * Ka(n) = 1,160311075$ $\sum Stot(n) * Ka(n) = 1.323.580$
(CVud)	COSTI VARIABILI	2.639.221	Euro	
	QUANTITA' RIFIUTI TOTALI	12.225.794	Kg	
	QUANTITA' RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE	3.774.955	Kg	FORMULE PARTE VARIABILE $TVd = Quv * Kb(n) * Cu$ $Quv = Qtot / \sum n N(n) * Kb(n) = 437,0181735$ $\sum n N(n) * Kb(n) = 19.337,50$ $Cu = CVud / Qtot = 0,312302793$
(Qtot)	QUANTITA' RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE	8.450.839	Kg	
(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)				

NUMERO COMPONENTI	SUPERFICIE (S)	NUMERO NUCLEI N(n)	KA (fisso)	S * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA Quf * KA (Euro/MQ)	GETTITO PARTE FISSA	KB min	KB max	KB medio	KB APPLICATO	Cu	N(n) * KB	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro / anno)	GETTITO VARIABILE
1	446.641	4.793	0,8	357.313	1,1603111	0,9282	414.594,00	0,6	1	0,8	0,8	0,3123028	3.834,40	437,0181735	109,1856	523.326,57
2	458.793	4.069	0,94	431.265	1,1603111	1,0907	500.402,04	1,4	1,8	1,6	1,6	0,3123028	6.510,40	437,0181735	218,3712	888.552,39
3	256.073	2.118	1,05	268.877	1,1603111	1,2183	311.980,55	1,8	2,3	2,0	2,0	0,3123028	4.236,00	437,0181735	272,9640	578.137,74
4	175.683	1.344	1,14	200.279	1,1603111	1,3228	232.385,50	2,2	3	2,6	2,6	0,3123028	3.494,40	437,0181735	354,8532	476.922,69
5	39.978	280	1,23	49.173	1,1603111	1,4272	57.055,91	2,9	3,6	3,2	3,2	0,3123028	896,00	437,0181735	436,7424	122.287,87
6 e più	12.826	99	1,3	16.674	1,1603111	1,5084	19.346,79	3,4	4,1	3,7	3,7	0,3123028	366,30	437,0181735	504,9834	49.993,36
TOTALI	1.389.994	12.703		1.323.580			1.535.765						19.337,50			2.639.221

TARIFFE TARI ANNO 2025 - UTENZE DOMESTICHE

(Ctuf)	COSTI FISSI	1.535.765	Euro	FORMULE PARTE FISSA $Tf_d(n,S) = Quf * S * Ka(n)$ $Quf = Ctuf / \sum Stot(n) * Ka(n) = 1,160311075$ $\sum Stot(n) * Ka(n) = 1.323.580$
(CVud)	COSTI VARIABILI	2.639.221	Euro	
	QUANTITA' RIFIUTI TOTALI	12.225.794	Kg	
	QUANTITA' RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE	3.774.955	Kg	FORMULE PARTE VARIABILE $TVd = Quv * Kb(n) * Cu$ $Quv = Qtot / \sum n N(n) * Kb(n) = 437,0181735$ $\sum n N(n) * Kb(n) = 19.337,50$ $Cu = CVud / Qtot = 0,312302793$
(Qtot)	QUANTITA' RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE	8.450.839	Kg	
(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)				

NUMERO COMPONENTI	SUPERFICIE (S)	NUMERO NUCLEI N(n)	KA (fisso)	S * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA Quf * KA (Euro/MQ)	GETTITO PARTE FISSA	KB min	KB max	KB medio	KB APPLICATO	Cu	N(n) * KB	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro / anno)	GETTITO VARIABILE
1	446.641	4.793	0,8	357.313	1,1603111	0,9282	414.594,00	0,6	1	0,8	0,8	0,3123028	3.834,40	437,0181735	109,1856	523.326,57
2	458.793	4.069	0,94	431.265	1,1603111	1,0907	500.402,04	1,4	1,8	1,6	1,6	0,3123028	6.510,40	437,0181735	218,3712	888.552,39
3	256.073	2.118	1,05	268.877	1,1603111	1,2183	311.980,55	1,8	2,3	2,0	2,0	0,3123028	4.236,00	437,0181735	272,9640	578.137,74
4	175.683	1.344	1,14	200.279	1,1603111	1,3228	232.385,50	2,2	3	2,6	2,6	0,3123028	3.494,40	437,0181735	354,8532	476.922,69
5	39.978	280	1,23	49.173	1,1603111	1,4272	57.055,91	2,9	3,6	3,2	3,2	0,3123028	896,00	437,0181735	436,7424	122.287,87
6 e più	12.826	99	1,3	16.674	1,1603111	1,5084	19.346,79	3,4	4,1	3,7	3,7	0,3123028	366,30	437,0181735	504,9834	49.993,36
TOTALI	1.389.994	12.703		1.323.580			1.535.765						19.337,50			2.639.221

TARiffe TARI ANNO 2025 - UTENZE NON DOMESTICHE

(Ctapf) COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 1.023.843

(Cvund) COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE 1.759.480

FORMULE PARTE FISSA

$TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$	
$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} Stot(ap) * Kc(ap) =$	1,9588213
$\sum_{ap} Stot(ap) * Kc(ap) =$	522.683

FORMULE PARTE VARIABILE

$TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$	
$Cu = Cvund / \sum Stot(ap) * Kd(ap) =$	0,4660931
$\sum Stot(ap) * Kd(ap) =$	3.774.955,07

(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)

CAT.	DESCRIZIONE	SUPERFICIE (Stot) PARTE FISSA	SUPERFICIE (Stot) PARTE VARIABILE	KC min	KC max	KC	Stot*KC	Qapf -Quota unitaria	TARIFFA PARTE FISSA 2025 Qapf*Kc (Euro/mq)	TOTALE GETTITO FISSA	KD min	KD max	KD	Q RIFIUTI NORMALIZZATA (Stot*KD)	Cu- Costo unitario	TARIFFA PARTE VARIABILE 2025 (Euro/mq)	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA 2025 Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32.493	32.493	0,40	0,67	0,40	12.997,20	1,9588213	0,7835	25.459,19	3,28	5,50	3,28	106.577,04	0,4660931	1,5288	49.674,82	2,3123
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,30	0,43	0,30	0,00	1,9588213	0,5876	0,00	2,50	3,50	2,50	0,00	0,4660931	1,1652	0,00	1,7529
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	27.168	27.168	0,51	0,60	0,51	13.855,68	1,9588213	0,9990	27.140,80	4,20	4,90	4,20	114.105,60	0,4660931	1,9576	53.183,83	2,9566
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	10.442	10.442	0,76	0,88	0,76	7.935,92	1,9588213	1,4887	15.545,05	6,25	7,21	6,25	65.262,50	0,4660931	2,9131	30.418,40	4,4018
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	0,64	0,38	0,00	1,9588213	0,7444	0,00	3,10	5,22	3,10	0,00	0,4660931	1,4449	0,00	2,1892
6	Esposizioni ed autosaloni	16.582	14.916	0,34	0,51	0,34	5.637,88	1,9588213	0,6660	11.043,60	2,82	4,22	2,82	42.063,12	0,4660931	1,3144	19.605,33	1,9804
7	Alberghi con ristorante	1.100	1.100	1,20	1,64	1,64	1.804,00	1,9588213	3,2125	3.533,71	9,85	13,45	13,45	14.795,00	0,4660931	6,2690	6.895,85	9,4814
8	Alberghi senza ristorante	4.589	4.589	0,95	1,08	0,95	4.359,55	1,9588213	1,8609	8.539,58	7,76	8,88	7,76	35.610,64	0,4660931	3,6169	16.597,87	5,4778
9	Case di cura e riposo	7.257	7.257	1,00	1,25	1,25	9.071,25	1,9588213	2,4485	17.768,96	8,20	10,22	10,22	74.166,54	0,4660931	4,7635	34.568,51	7,2120
10	Ospedali	20.596	20.596	1,07	1,29	1,29	26.568,84	1,9588213	2,5269	52.043,61	8,81	10,55	10,55	217.287,80	0,4660931	4,9173	101.276,34	7,4442
11	Uffici, agenzie	52.670	51.982	1,07	1,52	1,07	56.356,90	1,9588213	2,0959	110.393,10	8,78	12,45	8,78	456.401,96	0,4660931	4,0923	212.725,79	6,1882
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	6.727	5.477	0,55	0,61	0,61	4.103,47	1,9588213	1,1949	8.037,96	4,50	5,03	5,03	27.549,31	0,4660931	2,3444	12.840,54	3,5393
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	42.630	40.228	0,99	1,41	1,41	60.108,30	1,9588213	2,7619	117.741,42	8,15	11,55	11,55	464.633,40	0,4660931	5,3834	216.562,41	8,1453
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.484	5.484	1,11	1,80	1,11	6.087,24	1,9588213	2,1743	11.923,82	9,08	14,78	9,08	49.794,72	0,4660931	4,2321	23.208,97	6,4064
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2.504	2.504	0,60	0,83	0,83	2.078,32	1,9588213	1,6258	4.071,06	4,92	6,81	6,81	17.052,24	0,4660931	3,1741	7.947,93	4,7999
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	0	1,09	1,78	1,78	0,00	1,9588213	3,4867	0,00	8,90	14,58	14,58	0,00	0,4660931	6,7956	0,00	10,2823
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5.921	5.921	1,09	1,48	1,48	8.763,08	1,9588213	2,8991	17.165,31	8,95	12,12	12,12	71.762,52	0,4660931	5,6490	33.448,01	8,5481
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10.951	10.951	0,82	1,03	1,03	11.279,53	1,9588213	2,0176	22.094,58	6,76	8,48	8,48	92.864,48	0,4660931	3,9525	43.283,49	5,9701
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.774	8.654	1,09	1,41	1,09	9.563,66	1,9588213	2,1351	18.733,50	8,95	11,55	8,95	77.453,30	0,4660931	4,1715	36.100,45	6,3066
20	Attività industriali con capannone di produzione	134.070	121.224	0,38	0,92	0,92	123.344,40	1,9588213	1,8021	241.609,64	3,13	7,53	7,53	912.816,72	0,4660931	3,5097	425.457,55	5,3118
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	11.950	11.048	0,55	1,09	1,09	13.025,50	1,9588213	2,1351	25.514,63	4,50	8,91	8,91	98.437,68	0,4660931	4,1529	45.881,12	6,2880
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7.575	7.575	5,57	9,63	5,57	42.192,75	1,9588213	10,9106	82.648,06	45,67	78,97	45,67	345.950,25	0,4660931	21,2865	161.245,01	32,1971
23	Mense, birrerie, amburgherie	190	190	4,85	7,63	4,85	921,50	1,9588213	9,5003	1.805,05	39,78	62,55	39,78	7.558,20	0,4660931	18,5412	3.522,82	28,0415
24	Bar, caffè, pasticceria	5.945	5.945	3,96	6,29	3,96	23.542,20	1,9588213	7,7569	46.114,96	32,44	51,55	32,44	192.855,80	0,4660931	15,1201	89.888,75	22,8770

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7.705	3.501	2,02	2,76	2,76	21.265,80	1,9588213	5,4063	41.655,90	16,55	22,67	22,67	79.367,67	0,4660931	10,5663	36.992,72	15,9727
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.497	2.134	1,54	2,61	1,54	5.385,38	1,9588213	3,0166	10.549,00	12,60	21,40	12,60	26.888,40	0,4660931	5,8728	12.532,50	8,8894
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	642	642	7,17	11,29	7,17	4.603,14	1,9588213	14,0447	9.016,73	58,76	92,56	58,76	37.723,92	0,4660931	27,3876	17.582,86	41,4324
28	Ipermercati di generi misti	16.927	5.970	1,56	2,74	2,74	46.379,98	1,9588213	5,3672	90.850,09	12,82	22,45	22,45	134.026,50	0,4660931	10,4638	62.468,82	15,8310
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	3,50	6,92	6,92	0,00	1,9588213	13,5550	0,00	28,70	56,78	56,78	0,00	0,4660931	26,4648	0,00	40,0198
30	Discoteche, night club	1.396	1.396	1,04	1,91	1,04	1.451,84	1,9588213	2,0372	2.843,90	8,56	15,68	8,56	11.949,76	0,4660931	3,9898	5.569,70	6,0269
	TOTALI	445.785	409.387			56,79	522.683,31			1.023.843			465,66	3.774.955,07			1.759.480	

COMUNE DI CHIVASSO
TARIFFA TARI 2025

Gli importi delle tariffe sono al netto del Tributo Provinciale (5%)

UTENZE DOMESTICHE				
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE		TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)		TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/anno)
1		0,9282	+	109,1856
2		1,0907	+	218,3712
3		1,2183	+	272,9640
4		1,3228	+	354,8532
5		1,4272	+	436,7424
6 o più		1,5084	+	504,9834
UTENZE NON DOMESTICHE				
CATEGORIE DI ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/mq)	TOTALE TARIFFA (Euro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7835	1,5288	2,3123
2	Cinematografi e teatri	0,5876	1,1652	1,7529
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9990	1,9576	2,9566
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	1,4887	2,9131	4,4018
5	Stabilimenti balneari	0,7444	1,4449	2,1892
6	Esposizioni ed autosaloni	0,6660	1,3144	1,9804
7	Alberghi con ristorante	3,2125	6,2690	9,4814
8	Alberghi senza ristorante	1,8609	3,6169	5,4778
9	Case di cura e riposo	2,4485	4,7635	7,2120
10	Ospedali	2,5269	4,9173	7,4442
11	Uffici, agenzie	2,0959	4,0923	6,1882
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,1949	2,3444	3,5393
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,7619	5,3834	8,1453
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,1743	4,2321	6,4064
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,6258	3,1741	4,7999
16	Banchi di mercato di beni durevoli	3,4867	6,7956	10,2823
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,8991	5,6490	8,5481
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,0176	3,9525	5,9701
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,1351	4,1715	6,3066
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,8021	3,5097	5,3118
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	2,1351	4,1529	6,2880
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,9106	21,2865	32,1971
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,5003	18,5412	28,0415
24	Bar, caffè, pasticceria	7,7569	15,1201	22,8770
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,4063	10,5663	15,9727
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,0166	5,8728	8,8894
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14,0447	27,3876	41,4324
28	Ipermercati di generi misti	5,3672	10,4638	15,8310
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,5550	26,4648	40,0198
30	Discoteche, night club	2,0372	3,9898	6,0269

COMUNE DI CHIVASSO				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	1			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	13.696,00			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		38,49		38,49
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e disconomie di scale				0,1
Fattori di contesto		46,43		46,43
				A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 3.1 All. 1 Linee guida)				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,70
Discariche	n.	-2,53	13	-32,89
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	26,14	27,19
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in-cenerimento e co-incenerimento		-0,13	34,12	-4,44
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	15,23	-3,35
				A*B
Modalità di gestione del servizio				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		61,27	68,63
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	11,1	1,96
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			309,58
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			4.240.058,09

Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2025

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF del 10/02/2025

[**] valori di riferimento da tabella All.1 tabella 3.1 del 10 febbraio 2025